



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per il mercato del lavoro
Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la
comunicazione*

A Tutti gli indirizzi in allegato

LORO SEDI

Oggetto: Collocamento obbligatorio – comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili. (Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 40, comma 4) – ulteriori chiarimenti in materia

Con precedente nota del 16 dicembre 2008 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto. Dal 15 gennaio 2009 è attiva sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) una sezione che dà la possibilità agli utenti di accedere al sistema per presentare i prospetti informativi nonché di fornire utili informazioni per l'utilizzo del sistema medesimo.

La proficua interlocuzione con gli utenti del sistema, già sperimentata in passato in occasione dell'avvio di sistemi informativi complessi, ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti della materia rimasti poco chiari.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo tale da chiarire un aspetto innovativo della materia, non previsto dalla precedente versione dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, novellato appunto dal citato art. 40, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella nota del 12 dicembre 2008 si legge (pag. 4) che *in sede di prima applicazione, e in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva*. La ragione di tale richiesta si ritrova nella circostanza che l'invio telematico effettuato per la prima volta permette agli uffici competenti di normalizzare gli archivi rispetto alla situazione occupazionale delle aziende, con grande facilitazione per le attività relative al collocamento mirato.

Dato lo sforzo che si richiede **ai datori di lavoro pubblici e privati** (e soggetti abilitati), si ritiene congruo dare alle medesime che non sarebbero obbligate in base a quanto definito nel paragrafo precedente, un periodo maggiore (rispetto al 31 gennaio 2009) per la presentazione di tali prospetti, che non può comunque superare il **28 febbraio 2009**, in maniera tale da dare alle amministrazioni il tempo necessario a far circolare le informazioni ed inserirle nei sistemi gestionali locali per le attività necessarie all'avviamento al lavoro dei soggetti disabili.

Alla luce di quanto premesso anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (costituenti base di computo) che, non avendo effettuato nell'anno solare di riferimento (2008) una nuova assunzione "aggiuntiva" (art. 2, comma 2, DPR 10 ottobre 2000, n. 333) che comporta l'insorgenza dell'obbligo di assunzione del soggetto disabile, sono tenuti all'invio telematico del prospetto entro il termine del 28 febbraio p.v. anzicchè quello del 31 gennaio, obbligo da rispettare da parte dei datori di lavoro, appartenenti sempre alla fascia da 15 a 35 dipendenti, che nell'anno solare 2008 hanno effettuato una nuova assunzione "aggiuntiva" tale da fare insorgere l'obbligo di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il direttore generale per il mercato del lavoro
Cons. Francesco Verbaro



Il direttore generale per l'innovazione tecnologica
e la comunicazione
Dott.ssa Grazia Strano

